

Codice A1604A

D.D. 2 agosto 2017, n. 364

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi dell'acquedotto comunale ubicati in localita' Guacciorna, nel Comune di Cassano Spinola (AL) - pozzi denominati "Tortarolo" - codice univoco AL-P-04353 - sigla in planimetria 1-A1, "Tortarolo 2" - sigla in planimetria 1-A2 e "Ponzano" - codice univoco AL-P-04219 - sigla in planimetria 1-B.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 "*Alessandrino*", d'intesa con il Comune di Cassano Spinola (AL) – in qualità di proprietario e ente gestore delle captazioni – con nota in data 5 maggio 2017, inviata tramite posta elettronica certificata, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi dell'acquedotto comunale ubicati in località *Guacciorna*, nelle particelle catastali n. 189 ("*Tortarolo*" e "*Tortarolo 2*") e n. 210 ("*Ponzano*") del Foglio di mappa n. 1, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Cassano Spinola.

I tre pozzi suddetti sono ubicati in sponda orografica destra del Torrente Scrivia, circa 3 Km a Nord dell'area urbanizzata di Cassano Spinola, in pieno contesto agricolo.

Il pozzo principale, denominato "*Tortarolo*", è stato indicato in planimetria con la sigla 1-A1.

Nell'ambito della zona di tutela assoluta recintata di tale captazione si trova un secondo pozzo, denominato "*Tortarolo 2*", distante circa 9 metri dal "*Tortarolo*" (e indicato in planimetria con la sigla 1-A2) per cui il Comune di Cassano Spinola ha avviato l'istanza di concessione preferenziale in modo da riservarsi la possibilità di attivazione in caso di emergenza per problemi tecnici sulla captazione principale e/o in aggiunta nel caso di insufficiente fabbisogno nel periodo estivo.

Il terzo pozzo, denominato "*Ponzano*", localizzato a 174 metri a Sud-Est dal "*Tortarolo*", è stato indicato in planimetria con la sigla 1-B ed è utilizzato a supporto del principale in caso di necessità, in particolare nella stagione estiva.

I tre pozzi sono così completati:

- pozzo "*Tortarolo*", profondo 15,50 metri, filtra tra -4,50 e -8,50 metri, con una portata di esercizio pari a circa 13,75 l/s;
- pozzo "*Tortarolo 2*", profondo 10,50 metri, filtra tra -3,50 e -8,00 metri;
- pozzo "*Ponzano*", profondo 12,00 metri e con una portata di esercizio pari a circa 3,96 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Considerando che si tratta di tre pozzi posti ad una distanza reciproca massima di circa 174 metri, la proposta di definizione è stata ricostruita applicando le condizioni di massimo pompaggio contemporaneo e continuativo su tutte e tre le captazioni – conservativamente è stato ipotizzato un prelievo di circa 1.440 metri cubi/giorno per pozzo, pari a circa 16,67 l/s cadauno – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca estremamente elevato dell'acquifero superficiale captato, dovuta alla profondità ridotta delle captazioni e della superficie piezometrica

La simulazione modellistica effettuata ha restituito aree di salvaguardia separate nella zona di monte idrogeologico ma, cautelativamente, nella delimitazione finale si è preferito considerare l'inviluppo delle due aree, sia per la zona di rispetto ristretta (isocrona a 60 giorni) sia per la zona di rispetto allargata (isocrona a 365 giorni). Inoltre, a causa del valore di conducibilità idraulica molto

elevato nel settore in cui sono ubicati i tre pozzi, il codice di calcolo utilizzato per la perimetrazione fa coincidere, nei settori laterali e di valle idrogeologico, la zona di rispetto ristretta con la zona di rispetto allargata; nella delimitazione finale si è tuttavia preferito, anche in questa circostanza cautelativamente, assegnare alla zona di rispetto allargata una fascia di circa 10 metri esternamente alla zona di rispetto ristretta. Infine, per tener conto della possibile variabilità nelle direzioni di deflusso sotterraneo nell'area in esame si è proceduto facendo variare la direzione di deflusso della falda superficiale applicando un range angolare complessivo di $10^\circ (\pm 5^\circ)$.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per tutti e tre i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, unica per tutti e tre i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie complessiva pari a 112.935,47 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, unica per tutti e tre i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e avente una superficie complessiva pari a 155.461,92 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola: 7 – Regione Piemonte – Comune di Cassano Spinola – Provincia di Alessandria – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto comunale località Guacciorna – Delimitazione aree di salvaguardia – Base cartografica: Catastale Foglio 1 – Scala 1:2.000 – 1:1.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Cassano Spinola (AL) che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 5 aprile 2017.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, con nota in data 29 marzo 2016, ha espresso alcuni dubbi e perplessità relativamente allo studio idrogeologico allegato alla istanza di definizione dell'area di salvaguardia, richiedendo al Proponente le seguenti richieste di integrazione:

- la verifica dell'attendibilità degli output ottenuti con il codice di calcolo utilizzato per la definizione delle linee isocrone, validando gli stessi, ad esempio confrontandoli con i dati sperimentali ottenuti mediante la prova di emungimento, effettuata in corrispondenza dei pozzi in esame;
- l'opportunità di definire le fasce di rispetto relativamente ad almeno due direzioni di deflusso e quindi ridisegnarne i contorni finali che deriveranno dall'involuppo delle stesse, dal momento che la definizione delle fasce di rispetto considerando una sola direzione di deflusso (all'incirca Est-Ovest) è una semplificazione estrema rispetto alla morfologia reale della superficie piezometrica, la quale, soprattutto a sud dei pozzi dell'acquedotto, nelle vicinanze del Torrente Scrivia, è il risultato di estrapolazioni di pochi dati piezometrici, la cui misura è stata effettuata più a monte;
- la progettazione e la messa in opera, a seguito dell'approvazione dell'area di salvaguardia, della protezione dinamica dei pozzi dell'acquedotto definendo punti di controllo in corrispondenza delle linee isocrone determinate.

Il Proponente ha quindi trasmesso una relazione idrogeologica integrativa – datata giugno 2016 – finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est – esaminate le controdeduzioni fornite Proponente – con nota trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 13 agosto 2016, ha rilevato che non vi sono elementi ostativi alla

proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi in esame, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Struttura S.O.C. S.I.A.N. – con nota in data 18 novembre 2016 – ha riferito che l'andamento storico delle analisi riferite all'acqua di rete per il periodo comprendente gli ultimi dieci anni non ha presentato difformità ai valori di parametro indagati sia batteriologici che chimici, fatta eccezione per sporadici lievi superamenti dei valori per il parametro *cloruri e sodio*. Le analisi condotte sull'acqua di pozzo hanno invece evidenziato la presenza di *cloruri e sodio* di presumibile natura geologica; le stesse analisi hanno rilevato la presenza di *enterococchi e batteri coliformi*, indici di probabile inquinamento antropico.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha rilevato che all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita è presente lo scarico disperdente della fossa Imhoff della fognatura a servizio degli insediamenti di località *Guacciorna*. Ciò detto esprime tuttavia giudizio favorevole di idoneità d'uso dell'acqua captata dai pozzi, evidenziando comunque – in considerazione dell'estrema vulnerabilità della falda filtrata – la necessità di monitorare efficacemente e frequentemente l'acqua in distribuzione e garantire la funzionalità degli impianti di trattamento per abbattere *cloruri e sodio* e per la disinfezione.

Con le determinazioni dirigenziali n. 219-46384 del 10 aprile 2006 e n. 584-125882 del 28 settembre 2009 la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Cassano Spinola alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite i pozzi ubicati località *Guacciorna*, nel medesimo Comune.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'area di salvaguardia e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata sono caratterizzati da una capacità protettiva "Moderatamente bassa" e da una vulnerabilità dell'acquifero "Alta" attribuibili, quindi, alla "Classe di gestione 1". Tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico per l'impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla "Classe 1" sono caratterizzati da una massima suscettibilità di contaminazione delle risorse idriche sotterranee e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 1 giugno 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i tre pozzi dell'acquedotto comunale ubicati in località *Guacciorna*, nel Comune di Cassano Spinola (AL) – pozzi denominati “*Tortarolo*” - codice univoco AL-P-04353, “*Tortarolo 2*” e “*Ponzano*” - codice univoco AL-P-04219 – sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52/08 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “*Alessandrino*”, in data 22 dicembre 2008.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dello scarico della fossa Imhoff – autorizzato dalla Provincia di Alessandria ai sensi articolo 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R e ss.mm.ii., dall'ARPA e dall'ASL – della fognatura della località *Guacciorna* che ricade all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto di fognatura, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che i tre pozzi rientrano in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale A del Torrente Scrivia, è necessario verificare che gli avanpozzi delle captazioni siano cautelativamente sopraelevati rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi; il Comune di Cassano Spinola (AL) dovrà pertanto predisporre un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione e, in particolare, dovrà sviluppare un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei pozzi. In questo caso, la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di rispetto allargata sia effettuato in conformità alle

indicazioni di cui al Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Alessandria del Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari, trattandosi di terreni classificati in "Classe 1", è assolutamente vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte solamente se in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

viste le determinazioni dirigenziali n. 219-46384 del 10 aprile 2006 e n. 584-125882 del 28 settembre 2009, con le quali la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Cassano Spinola alla continuazione dell'esercizio della derivazione per uso potabile tramite i pozzi ubicati località *Guacciorna*, nel medesimo Comune;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 29 marzo 2016 – prot. n. 26089 B1.07;

vista la relazione idrogeologica integrativa del Proponente, datata giugno 2016, di controdeduzioni al parere ARPA sopra riportato;

vista la successiva nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, trasmessa tramite posta elettronica certificata in data 13 agosto 2016;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Struttura S.O.C. S.I.A.N. – in data 18 novembre 2016 – prot. n. 0004133;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Cassano Spinola (AL) n. 21, in data 5 aprile 2017, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 "*Alessandrino*" inviata tramite posta elettronica certificata, in data 5 maggio 2017, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R recante *“Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”* e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei tre pozzi dell'acquedotto comunale ubicati in località *Guacciorna*, nel Comune di Cassano Spinola (AL) – pozzi denominati *“Tortarolo”* - codice univoco AL-P-04353 - sigla in planimetria 1-A1, *“Tortarolo 2”* - sigla in planimetria 1-A2 e *“Ponzano”* - codice univoco AL-P-04219 - sigla in planimetria 1-B, è definita come risulta nell'elaborato

“Tavola: 7 – Regione Piemonte – Comune di Cassano Spinola – Provincia di Alessandria – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell’acquedotto comunale località Guacciorna – Delimitazione aree di salvaguardia – Base cartografica: Catastale Foglio 1 – Scala 1:2.000 – 1:1.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

- b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 1.440 metri cubi/giorno per pozzo, corrispondente a circa 16,67 l/s cadauno – conservativamente applicando le condizioni di massimo pompaggio contemporaneo e continuativo su tutte e tre le captazioni.
- c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in “Classe 1”, stante l’elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica sotterranea occorrerà valutare attentamente le pratiche agronomiche impiegabili, differenziandole tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietato il pascolamento, l’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nella zona di rispetto allargata l’eventuale impiego di concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di Utilizzazione dei Fertilizzanti e dei prodotti Fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto riguarda la concimazione azotata occorrerà, fermo restando l’obbligo di non superare il limite d’impiego di 170 kg/ha, bilanciare sempre comunque gli apporti in relazione alla natura dei terreni e ai prevedibili apporti delle colture.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Per le colture erbacee annuali, il cui ciclo culturale è autunno-inverno o primavera-estate, è obbligatorio mantenere costante la copertura del suolo per tutto l’anno mediante la semina di una coltura intercalare o con una “cover crop”.

Nell’areale interessato è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate e dove sono presenti infrastrutture è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a “verde privato” e in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore delle tre captazioni – Comune di Cassano Spinola (AL) – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta dei tre pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dello scarico della fossa Imhoff – autorizzato dalla Provincia di Alessandria ai sensi articolo 3 del Regolamento regionale 16 Dicembre 2008, n. 17/R e ss.mm.ii., dall'ARPA e dall'ASL – della fognatura della località *Guacciorna* che ricade all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto di collettore fognario in gestione, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - dal momento che i pozzi rientrano in un'area identificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) in fascia fluviale A del Torrente Scrivia, occorre, nel caso, provvedere ad adottare appropriati sistemi per sopraelevare gli avanpozzi delle captazioni rispetto al piano-campagna al fine di evitare il rischio di danneggiamento delle opere in caso di allagamento dei terreni limitrofi. Inoltre, considerato il potenziale rischio di allagamento dei pozzi, dovrà essere predisposto un protocollo per la gestione della sicurezza funzionale delle opere di captazione ed in particolare dovrà essere previsto un sistema di dispositivi elettromeccanici atti ad interrompere l'erogazione del prelievo in caso di eventi alluvionali con interessamento della camera di manovra dei pozzi. La ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cassano Spinola, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del

regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin